



ALLEGATO A

PROT. 12248

MONTESILVANO, 28.02.2022

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020. DGR ABRUZZO N. 589 del 20.09.2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

-la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

-la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

-la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

-l'art. 1, comma 255, della ca legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

-la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto

l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

- il DPCM del 27 ottobre 2020, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del triennio 2018 – 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;

- la DGR n. 589 del 20.09.2021 con cui vengono approvati gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli ambiti sociali delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 ai sensi del DPCM 27.10.2021;

- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/144 del 18/11/2021 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2256 del 21.12.2021 con la quale si è proceduto ad accertare e impegnare la quota del Fondo per il Sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (anni 2018-2019-2020) nel bilancio del Comune di Montesilvano;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15.02.2022 con la quale l'Amministrazione ha stabilito, tra l'altro, di:

1. affidare all'Azienda Speciale in virtù di quanto in premessa rappresentato e dei rapporti in essere tra l'Amministrazione, al fine di dare tempestiva attuazione ai suddetti interventi, la gestione delle istanze, che verranno ad essa presentate, afferenti l'uso del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020;
2. dare atto che le che le tipologie di intervento erogabili sono:
 - a) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.
 - b) Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali.
 - c) Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura/assistenza diretta a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione.
3. ripartire il contributo di 90.768,00 assegnando € 54.460,00 all'intervento n.1, € 18.154,00 all'intervento n.2 e € 18.154,00 all'intervento n. 3. e, nel caso l'importo dei contributi richiesti per una delle tre suddette tipologie di interventi fosse inferiore rispetto agli importi indicati (54.460,00 e 18.154,00) per le altre, l'economia sarà utilizzata per l'assegnazione di contributo per le altre tipologie di interventi fino ad esaurimento delle risorse.

RENDE NOTO

che, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta comunale, è stato approvato il seguente avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare ai sensi del DPCM 27 ottobre 2020 (anni 2018-2019-2020) e , articolato secondo la disciplina seguente.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ'

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

ART. 2 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado , ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o di chi ne cura gli interessi e dai Servizio Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 3
INTERVENTI EROGABILI

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

1) **Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità** nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di fiducia tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale); l'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso atto non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.

2) **Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**; l'intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.

3) **Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita**. Si tratta di Assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

È possibile richiedere solo uno degli interventi di sopra indicati; non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

ART. 4
ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITÀ' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ'

1) ASSEGNI DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente nel Comune di Montesilvano, non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta invalida in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508.

L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente o domiciliato nella Regione Abruzzo.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205; il caregiver familiare è soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito del PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;

B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;

C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2021 ex DGR 687 del 02.11.2021 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2022);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 annualità 2021 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) ;
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.

2) CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CAREGIVER DI COLORE CHE NON HANNO AVUTO ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI

Può avanzare istanza per il contributo una tantum il Caregiver familiare (come individuati all'art. 1, comma 255, della L.n. 205/2017), residente o domiciliato nella Regione Abruzzo convivente della persona disabile assistita e residente nel Comune di Montesilvano che, beneficia dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definita non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, che non ha avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2, e che risulti in lista di attesa per l'accesso alle strutture residenziali, per ottenere un

contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato;

la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE del richiedente, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

3) ASSEGNI DI CURA FINALIZZATI ALLA DESTITUZIONALIZZAZIONE E AL RICONGIUNGIMENTO DEL CAREGIVER CON LA PERSONA ASSISTITA.

Il caregiver familiare (come individuato all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) residente o domiciliato nella Regione Abruzzo può avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito, residente nel Comune di Montesilvano, che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione; la finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile.

Sono erogabili Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, per servizi di assistenza diretta garantita dal caregiver il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel limite massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione, con relativo budget di progetto in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare, tra cui la quantificazione dell'Assegno di cura in questione.

Nella definizione delle eventuali graduatorie è data precedenza all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita).

ART. 5 MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato (ALLEGATO B o ALLEGATO C).

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per la generalità delle istanze

- fotocopia documento di identità in corso di validità, caregiver e familiare assistito;
- titoli di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE 2022 (DSU 2022) del richiedente in corso di validità;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza;

per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)

- Attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- Certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- Attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3)

- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato finalizzato alla deistituzionalizzazione della persona assistita che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico.

Le istanze dovranno essere presentate:

- in forma cartacea e in busta chiusa indicando quale oggetto **“AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020 DGR ABRUZZO N. 589 del 20.09.2021”** all'ufficio protocollo dell'Azienda speciale, Palazzo dei Servizi e della Cultura - - Piazza I. Montanelli, 65015 Montesilvano (PE) (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 9,00 – 12,30; giovedì ore 15,30-17,30);
- a mezzo PEC all'indirizzo: info@pec.aziendasociale.it indicando quale oggetto **“AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2020 DGR ABRUZZO N. 589 del 20.09.2021”**.

Il termine per la presentazione delle istanze è il **31 marzo 2022**.

I modelli (Allegato B o Allegato C) per la presentazione delle domande e i relativi allegati sono disponibili negli orari di apertura presso l'ufficio dell'Azienda Speciale e sul sito www.aziendaspeciale.it e sul sito www.comune.montesilvano.pe.it.

ART. 6

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

L'Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano è responsabile dell'Attività istruttoria e dell'assegnazione dei benefici che terrà conto di quanto indicato nell'Art. 4 del presente Avviso.

L'Azienda Speciale per i Servizi Sociale del Comune di Montesilvano procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il beneficio. Si ricorda che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti dell'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato su tali basi.

Il direttore dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociale del Comune di Montesilvano provvederà alla formazione della graduatoria e trasmetterà la propria istruttoria al Comune di Montesilvano.

L'Azienda Speciale provvederà all'erogazione dei contributi ai beneficiari individuati nella graduatoria.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l'Ente verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, con sede , Palazzo dei Servizi e della Cultura - – Piazza I. Montanelli, 65015 Montesilvano (PE).

ART. 8 FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato integralmente:

- all'Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale del Comune di Montesilvano e dell'Azienda Speciale;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

ART.9 ALTRE INFORMAZIONI

L'ente responsabile della procedura è il Comune di Montesilvano, piazza Diaz, 1 - 65016 Montesilvano (PE), PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it;

Responsabile del procedimento: dr.ssa Francesca Lupo.

L'ente responsabile dell'istruttoria delle istanze è l'Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri:

- Azienda Speciale: Dott.ssa Maria Paola Ruggieri: 085-4454204;
- Comune Montesilvano: Dott.ssa Francesca Lupo 085-4481211.

**Il Dirigente
F.TO Dott. Alfonso Mlechiorre**